



# Comune di Revò

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Revò (TN)  
telefono (0463) 432113  
fax (0463) 432777  
e.mail [protocollo@comune.revo.tn.it](mailto:protocollo@comune.revo.tn.it)  
sito internet [www.comune.revo.tn.it](http://www.comune.revo.tn.it)

PROVINCIA DI TRENTO

C.F. 83005510223

IL ESINDACO

e.mail [segreteria@comune.revo.tn.it](mailto:segreteria@comune.revo.tn.it)

PEFC/18-21-02/04

Reg. Ord. n. 10 /2017

Prot. 1061

Revò, 04 APR. 2017

**OGGETTO: Divieto utilizzo d'acqua potabile per carico atomizzatori agricoli**

## IL SINDACO

**Vieta** l'utilizzo d'acqua potabile per il riempimento degli atomizzatori agricoli direttamente dalle utenze domestiche per evitare il possibile travaso dalla botte stessa all'acquedotto per colpi d'ariete dell'acquedotto o malfunzionamento delle valvole di non ritorno dello stesso e conseguente travaso del contenuto delle botti degli atomizzatori nella rete idrica;

Vista la normativa vigente;

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.R. 01.02.2005, n. 3/L derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 11 del 24.05.2007 e ss.mm.;

## ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale **il divieto assoluto** di utilizzo d'acqua potabile per il riempimento degli atomizzatori agricoli direttamente dalle utenze domestiche per evitare il possibile travaso dalla botte stessa all'acquedotto per colpi d'ariete dell'acquedotto e malfunzionamento delle valvole del ritorno dello stesso e conseguente travaso del contenuto delle botti degli atomizzatori nella rete idrica;

2. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

I contravventori alle disposizioni di cui al punto 1 saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 250,00 (p.m.r. € 100,00) applicabili con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni.

## DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non, alle altre Forze di Polizia ed organi di controllo la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

## DISPONE

Affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, mediante affissione agli albi comunali.

Copia della presente ordinanza viene inviata a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato (mezzo P.I. Tre);
- Stazione Carabinieri di Revò avente competenza sul territorio interessato (via e-mail);

- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Revò avente competenza sul territorio interessato (via e-mail);
- Consorzio Miglioramento Fondiario di Revò;

### AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL SINDACO  
*Xvette Maccani*  
